

ALLEGATO ALL'ATTO

Reg. il 29 AGO 2022

N. 1560 SERIE 3

€ 200,00

STATUTO dell'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "RI-EVOLUZIONE APS"

Art. 1 - Costituzione - Denominazione

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana e ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 20147, n. 117 e s.m.i., è costituita, quale Ente del Terzo Settore (ETS) con iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), l'Associazione riconosciuta denominata "RI-EVOLUZIONE APS", operante nel settore della Promozione Sociale, d'ora in avanti l'Associazione.

Art. 2 - Sede - Durata

L'Associazione ha sede legale in Castrocara Terme e Terra del Sole. L'Associazione potrà istituire con delibera dell'Assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni locali. La variazione di sede legale nell'ambito del medesimo Comune, deliberata dal Consiglio Direttivo, non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 3 - Finalità – Attività

L'Associazione ha lo scopo di svolgere attività civiche, solidaristiche e di utilità sociale dei propri associati, dei loro familiari conviventi come pure di terzi, senza finalità di lucro, e nel pieno rispetto della libertà e della dignità degli associati; si ispira a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, condividendo, con spirito di collaborazione, mutuo appoggio e sostegno reciproco, valori di fraternità e reciprocità nel rispetto della libera espressione e delle differenze individuali.

Essa opera con la finalità di promuovere la consapevolezza e la responsabilità dei gesti quotidiani di ogni singolo individuo, favorendo lo sviluppo di una rete solidale operante nei vari ambiti che caratterizzano la vita sociale, accogliendo chiunque liberamente ne condivida lo scopo e le finalità. Per il perseguimento delle predette finalità, l'Associazione intende svolgere le seguenti attività di interesse generale (art. 5 Codice del terzo Settore), lettere:

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse generale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'Associazione si propone di:

a) promuovere le tematiche che sono oggetto degli scopi dell'Associazione mediante la promozione della cultura, delle sue forme espressive e della creatività, nonché l'organizzazione di mostre, fiere, congressi, convegni, seminari, meeting, eventi artistici, nonché promuovere e favorire relazioni e azioni concrete tra gli associati con il coinvolgimento anche di esperti degli specifici settori;

b) favorire lo scambio di lavoro gratuitamente;

c) promuovere la cultura della legalità;

d) promuovere e sviluppare la cultura dell'economia solidale e del consumo consapevole; promuovere prodotti, processi e servizi economici attenti al bene comune, socialmente ed ecologicamente sostenibili, regolati da eticità, equità e solidarietà, con attenzione alle tradizioni e non subordinati alla legge del profitto, nel rispetto di finalità sociali, etiche e di sostenibilità ambientale;

e) promuovere momenti culturali, di aggregazione e di socializzazione, favorendo un processo di crescita, di espansione, di diffusione e di consolidamento delle finalità dell'Associazione e delle relazioni tra gli associati come pure di terzi;

f) promuovere corsi di supporto all'apprendimento e all'auto-realizzazione, indirizzati a tutte le fasce d'età;

g) collaborare con altri Enti, Associazioni, Organizzazioni, Cooperative, Gruppi che si propongono finalità analoghe, anche per lo scambio di dati ed esperienze sociali ed economiche;

L'Associazione può inoltre svolgere attività diverse da quelle precedentemente elencate, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse, secondo criteri e i limiti stabiliti dal Codice del Terzo Settore e dalle disposizioni attuative dello stesso.

Le attività di cui sopra, o quelle ad esse direttamente connesse, sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri volontari associati. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Ai volontari possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio direttivo. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo, e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte, è incompatibile con la qualità di socio, ai sensi dell'art. 17, comma 3 e 4, del CTS.

L'associazione può assicurarsi contro i danni causati da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della stessa.

L'Associazione assicura contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, i volontari di cui si avvale. Tale copertura assicurativa costituisce elemento essenziale delle convenzioni tra l'Associazione e le amministrazioni pubbliche.

Art. 4 - Soci

Il numero di soci è illimitato.

Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche, le persone giuridiche senza scopo di lucro e gli enti non aventi scopo di lucro che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento delle associazioni di promozione sociali aderenti.

È espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione dei soci, né prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o collega, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Art. 5 – Requisiti e modalità di adesione

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta al Consiglio Direttivo, sottoscrivendo un'apposita domanda, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli Organi dell'Associazione.

In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà genitoriale.

In caso di domanda di ammissione a socio presentata da persone giuridiche private, la domanda di ammissione dovrà essere firmata dal proprio legale rappresentante o mandatario.

Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo, il quale è tenuto a comunicare la deliberazione di ammissione all'interessato. In caso di diniego, la delibera di rigetto deve essere motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni; quest'ultimo, entro i successivi 30 giorni, può proporre all'Assemblea dei soci, che, se non appositamente convocata, dovrà pronunciarsi alla sua prima seduta utile.

La validità della qualifica di socio, efficacemente conseguita all'atto dell'accoglimento della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo, è subordinata al versamento della quota associativa ed al rilascio della tessera sociale.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.

Il Consiglio Direttivo può comunque appositamente delegare uno o più consiglieri all'accoglimento delle domande di nuova ammissione ed al rilascio della tessera sociale, previo pagamento della quota associativa; in tal caso, è tenuto a ratificarne l'operato entro 30 (trenta) giorni. Nel caso in cui il consigliere delegato dovesse decidere per la non ammissione, la richiesta dovrà essere valutata dal Consiglio Direttivo, che dovrà essere convocato, per la relativa decisione, nella prima riunione utile.

Art. 6 – Diritti dei soci

La qualifica di socio, immediatamente conseguita all'atto dell'accoglimento da parte del Consiglio Direttivo, dà diritto:

- a conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare alla vita associativa esprimendo il proprio voto in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto ed eventuali regolamenti e alla nomina degli Organi Direttivi dell'Associazione;
- a godere dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o enti il diritto di accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro rappresentanti legali o mandatari; nel caso di soci minorenni, il diritto di voto attivo è esercitato dall'esercente la potestà genitoriale, mentre solo al compimento della maggiore età essi acquisiranno il diritto ad essere candidati, al ricorrere degli altri requisiti di volta in volta previsti, ad una carica elettiva dell'Associazione.
- di recedere dall'appartenenza all'Associazione, con preavviso scritto di almeno 8 giorni.

Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali, deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento al rendiconto economico-finanziario annuale.

I soci hanno diritto ad esaminare i libri sociali obbligatori (i.e.: libro soci, registro volontario, libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea, libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo previa richiesta scritta inviata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata A.R., o p.e.c. oppure per consegna diretta al presidente dell'Associazione (che rilascerà ricevuta di consegna) con un preavviso minimo di 15 giorni. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire presso la sede dell'Associazione, con modalità tali da non intralciare la gestione sociale, durante gli orari d'ufficio indicati dall'Associazione. I soci sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti

di cui hanno in tal sede conoscenza e saranno responsabili per i danni subiti dall'Associazione in caso di indebita rivelazione e/o utilizzo di fatti e/o documenti appresi durante l'esercizio del controllo. In ogni caso, l'Associazione potrà richiedere al socio la sottoscrizione di un previo impegno a non utilizzare le informazioni e i documenti appresi per attività concorrenziali. Non è ammessa la riproduzione tramite, per esempio, fotografie o fotocopie dei documenti consultati.

Art. 7 – Doveri dei soci

I soci sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, dell'eventuale Regolamento e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi;
 - a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione;
 - al versamento del contributo associativo annuale stabilito in funzione di programmi e attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno solare successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà essere mai restituita.
- Le quote e i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 8 - Perdita della qualifica di Socio

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione, per mancato versamento della quota associativa annuale o per causa di morte o di estinzione della persona giuridica o ente.

Il recesso da socio dovrà essere presentato in forma scritta al Consiglio Direttivo con la restituzione della tessera sociale ed ha effetto a partire dall'annotazione sul libro dei soci.

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- c) che, in qualunque modo, arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali, all'Associazione.

Successivamente il provvedimento del Consiglio Direttivo deve essere ratificato dalla prima Assemblea ordinaria che sarà convocata. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti.

Le deliberazioni prese in materia di esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera.

L'esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro dei soci.

Il recesso, l'esclusione, la decadenza del socio determinano automaticamente la decadenza dalla carica sociale eventualmente rivestita all'interno dell'Associazione.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro quattro mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale comporta l'automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità.

I soci receduti, decaduti od esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato.

Art. 9 – Patrimonio - Risorse economiche –Utili o avanzi di gestione e fondi di riserva

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal complesso di tutti i beni mobili e immobili comunque appartenenti all'Associazione medesima, nonché da tutte le altre risorse economiche di seguito indicate:

Tutto quanto costituente il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, deve essere in ogni caso obbligatoriamente utilizzato e

destinato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste dal presente Statuto.

L'Associazione trae le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi delle attività a favore dei soci, dei loro familiari, di terzi, proventi delle attività di raccolta fondi nonché delle attività di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Il Fondo Comune, costituito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ogni operazione finanziaria è disposta esclusivamente a firma del Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.

Art. 10 – Devoluzione del patrimonio

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà devoluto secondo le disposizioni dell'Assemblea dei Soci, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del RUNTS e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i.

Esercizio sociale

Art. 11 – Scritture contabili e bilancio

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

L'Associazione, in relazione all'esercizio sociale, redige il bilancio di esercizio, costituito da stato patrimoniale, rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, dalla relazione di missione, che illustra le proposte di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali.

Il bilancio di esercizio è predisposto dal Consiglio Direttivo, che provvede a depositarlo nella sede dell'Associazione almeno 15 giorni prima della riunione dell'Assemblea indetta per la sua approvazione. L'Assemblea approva il bilancio entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

Qualora l'Associazione consegua entrate inferiori ad Euro 220.000,00, il bilancio di esercizio può essere redatto nella forma del Rendiconto per cassa.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e s.m.i. a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

Art. 12 - Organi dell'associazione

Sono Organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente.

Art. 13 - Assemblea dei soci

L'Assemblea generale dei soci è il massimo Organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Essa è l'Organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

La convocazione ufficiale dell'Assemblea viene effettuata dal Presidente del Consiglio Direttivo e pubblicizzata mediante avviso da affiggersi nei locali della sede sociale almeno venti giorni prima della riunione, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e dell'eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione. Può essere data pubblicità anche a mezzo posta elettronica o invio sms ai recapiti indicati dal socio al momento della sottoscrizione, a mero titolo di promemoria.

Essa ha luogo almeno una volta l'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario.

L'Assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta in forma scritta con l'indicazione delle materie da trattare, da almeno un decimo degli associati.

In questo ultimo caso la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

In prima convocazione l'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli Associati con diritto di voto intervenuti o rappresentati.

L'Assemblea, di norma, è considerata Straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando liquidatori.

Nelle Assemblee hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa.

Le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo: una persona, un voto.

Ogni socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è valida se presente (personalmente o per delega) almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione, che non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima, la validità prescinde dal numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'Assemblea, validamente costituita.

Per l'Assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie, occorre in prima convocazione la presenza (personale o per delega) di almeno tre quarti dei soci aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, che non può aver luogo lo stesso giorno fissato per la prima, occorre la presenza (personale o per delega) di almeno la maggioranza dei soci aventi diritto di voto e il voto favorevole di almeno i 2/3 dei presenti.

Per l'Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento è richiesto il voto favorevole di almeno 3/4 dei soci aventi diritto.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'Assemblea stessa.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 14 – Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea Ordinaria delibera su tutti gli oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto e su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione che non sia di pertinenza dell'Assemblea Straordinaria.

In particolare sono compiti dell'Assemblea Ordinaria:

a) previa determinazione del numero dei componenti, eleggere il Consiglio Direttivo e il Presidente

- b) approvare il bilancio d'esercizio;
- c) approvare i programmi di massima delle attività da svolgere; può delegare il Consiglio Direttivo nella valutazione di proposte successive e urgenti, salvo ratifica nella seduta successiva dell'Assemblea;
- d) effettuare proposte per le attività istituzionali, secondarie e strumentali;
- e) deliberare le modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento dell'Associazione;
- e) approvare eventuali Regolamenti e Convenzioni e successive modifiche;
- f) esprimersi sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati;
- e) deliberare in merito ai ricorsi in materia di esclusione dei soci;
- f) deliberare in ordine alla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- g) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 15 - Consiglio direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione. E' eletto dall'Assemblea dei soci ed è formato da un numero dispari compreso tra un minimo di tre ad un massimo di undici componenti eletti tra gli associati; il numero di componenti è determinato dall'Assemblea, prima dell'elezione.

I Componenti del Consiglio Direttivo restano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Funge da Presidente del Consiglio Direttivo il Presidente dell'Associazione, da Segretario, il Segretario nominato dal Consiglio Direttivo.

In caso di dimissioni di uno o più componenti come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno tre volte consecutive, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando i primi tra i non eletti in sede di assemblea per il rinnovo delle cariche sociali e rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio Direttivo, previa ratifica da parte dell'Assemblea dei soci immediatamente successiva.

Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio Direttivo non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'Organo fino alla sua naturale scadenza.

Se viene meno la maggioranza dei componenti, quelli rimasti in carica debbono convocare entro venti giorni l'Assemblea perché provveda all'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 16 – Riunioni e Compiti del Consiglio direttivo

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei componenti.

La convocazione è fatta mediante avviso da affiggersi nei locali della sede, non meno di otto giorni prima della riunione; può essere data pubblicità anche a mezzo posta elettronica o invio sms ai recapiti indicati dal socio al momento della sottoscrizione, a mero titolo di promemoria.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti votanti.

I verbali di ogni riunione del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta al Consiglio Direttivo, tra l'altro e a titolo esemplificativo:

- a) eleggere tra i propri componenti il Vice presidente, il Segretario e il Tesoriere;
- b) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) redigere il bilancio d'esercizio;
- d) predisporre gli eventuali Regolamenti interni;
- e) stipulare atti e contratti inerenti l'attività sociale;
- f) deliberare in merito all'adesione di un nuovo socio, ovvero ratificare l'adesione e curare la tenuta e l'aggiornamento del libro soci;
- g) deliberare l'esclusione dei soci (oltre agli altri provvedimenti disciplinari) e recepire con delibera le comunicazioni di recesso pervenute da parte di ciascun socio;
- h) formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea e sentiti i responsabili dei Tavoli di Lavoro in cui potranno eventualmente organizzarsi i soci;
- i) stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e ai soci per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione;
- l) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci, compresa la determinazione della quota associativa annuale;
- m) vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinamento delle stesse;
- n) eleggere il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere;
- o) individuare le attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del terzo Settore e s.m.i. esperibili dall'Associazione.

Art. 17 - Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso di urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva.

In caso di assenza o impedimento, le sue funzioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Art. 18 - Segretario

Il Segretario, nominato dal Consiglio Direttivo, coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo ed ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del libro dei soci;
- provvede al disbrigo della corrispondenza;
- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli Organi Collegiali.

Art. 19 - Tesoriere

Il Tesoriere, nominato dal Consiglio Direttivo, cura la gestione finanziaria ed economica dell'Associazione secondo le indicazioni del Consiglio Direttivo, in particolare:

- gestisce la cassa, ne tiene la contabilità ed effettua le relative verifiche;
- provvede agli incassi e ai pagamenti, nei limiti attribuitigli dal Consiglio Direttivo, e a tal fine ha il potere di operare sui conti e depositi bancari inerenti l'Associazione;
- provvede alla tenuta ed all'aggiornamento dei libri contabili istituiti dall'Associazione;
- predispone dal punto di vista contabile il bilancio d'esercizio annuale.

Art. 20 - Vice Presidente

Il Vice Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, in caso di assenza, impedimento o cessazione del Presidente, ne svolge le funzioni. Nei confronti degli associati e dei terzi, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento o cessazione della carica di Presidente.

Art. 21 - Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia in tema di rapporti associativi che insorgesse tra i soci o tra questi e qualsiasi Organo dell'Associazione, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo tra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro trenta giorni, la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Forlì oppure dal Presidente della Camera di Commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini.

Art. 22 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea Straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, eventualmente scelto tra i non soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere, ai sensi del precedente art. 10.

Art. 23- Norma di rinvio

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.

Castocaro Terme e Terra del sole, li 04/08/2022

Letto, Approvato e Sottoscritto

Sig. SAMORI' FRANCESCO

Sig. ZAPPAROLI MAURIZIO

Sig.ra MANZARI CARMELA

Sig. RIGHINI MARCO

Sig.ra BERTACCINI BARBARA

Sig. CAROLLO LUIGI

Sig.ra CECCARELLI MONIA

Sig. FABBRI PIERANGELO

Sig.ra CARNEMOLLA CRISTINA